

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 696/ASURDG DEL 18/09/2013

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Associazione A.N.D.O.S. ONLUS - Donne operate al Seno ai fini dell'espletamento di attività di volontariato presso l'ASUR Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia. – approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- di approvare lo schema di convenzione tra questa A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 e l'Associazione A.N.D.O.S. ONLUS - Donne operate al Seno di Senigallia, che allegato in calce al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di consentire e regolamentare l'attività di volontariato costituita da “promuovere, avviare e sostenere tutte le iniziative utili per la riabilitazione della donna operata al seno, aiutandola a riprendere la propria strada con consapevolezza e serenità, migliorando la qualità della sua vita”, esperibili dall'Associazione in questione presso le strutture dell'Area Vasta n. 2;
- di dare atto che:
 - l'Associazione A.N.D.O.S. ONLUS - Donne operate al Seno di Senigallia, con propria documentazione rilasciata con note già richiamate in narrativa ha certificato la titolarità dei requisiti stabiliti in materia di attività di volontariato dalla normativa nazionale e regionale e più puntualmente dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, dalla Legge Regione Marche 13 aprile 1995, n. 48 “Disciplina del volontariato” e dai D.M. 14 febbraio 1992 e D.M. 16 novembre 1992;
 - l'attività di volontariato in questione sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - l'adozione della convenzione non comporta alcun aggravio di spesa per l'ASUR Area Vasta n. 2;
 - la convenzione ha durata di anni 2 e decorre dalla data di sottoscrizione delle presente

convenzione;

- di incaricare la Segreteria di Direzione di trasmettere il presente atto, ai fini degli adempimenti conseguenti, ai soggetti sottoelencati:
 - all'Associazione di volontariato Onlus Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.) con sede legale in Via degli Oleandri, 21/1 – Senigallia
 - al Direttore della UOC Oncologia;
 - al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero;
 - al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - al Direttore del Distretto Sanitario;
 - al Direttore Ufficio per il Programma Aziendale e la Committenza;
 - al Direttore Amministrativo Attività Territoriali;
 - al Responsabile della UO Gestione Economico-Finanziaria;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della Legge Regionale n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema attiweb ed all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della LR 26/96 e ss.mm.ii.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Piero Ciccarelli

SERVIZIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della UOC Direzione Amministrativa Attività Territoriali, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa M. Letizia Paris

Il Responsabile
Servizio Bilancio
Dott.ssa Laura Torreggiani

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UO AFFARI ISTITUZIONALI GIURIDICI GENERALI

Normativa e atti di riferimento:

- D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- Art. 2 della Costituzione;
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
- Legge Regione Marche 13 aprile 1995, n. 48 “Disciplina del volontariato”;
- L.R. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.M. 14 febbraio 1992;
- D.M. 16 novembre 1992;
- Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
- Determina n. 77/ZT4 del 30/03/2007 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’attività di volontariato presso l’Area Vasta n. 2 di Senigallia di cui alla determina n. 77/ZT4 del 03/04/2006 – approvazione modulistica”;
- Determina n. 463/ZT4 DZONA del 05/08/2009 “Convenzione con l’Associazione A.N.D.O.S. Onlus di Senigallia ai fini dell’espletamento di attività di volontariato presso l’A.SU.R. ZT 4 DI Senigallia – Approvazione “;

PREMESSO che:

- l’art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D. Lgs. 502/92 "E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.";
- a mente dell’art. 1, comma 1 della L. 266/1991 “La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali e che l’art. 3, comma 5 dispone che “Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste

convenzionate”;

- la Regione Marche, con l’art. 1 della L.R. 48/1995 ha stabilito di riconoscere, sulla base del principio della legge - quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, tra cui vengono ricomprese quelle relative alla tutela del diritto alla salute e alla promozione dei diritti della persona;

PRESO ATTO che, a detta della normativa vigente, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L. 266/1991 ”Lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa”;

RILEVATO che in applicazione di quanto disposto in materia dall’art. 3, comma 5 e dall’art. 10, comma 2, lettera a) della legge 11 agosto 1991, n. 266, la Regione Marche all’art. 5 della legge regionale 48/95, stabilendo che le organizzazioni di volontariato possono svolgere la propria attività nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ha anche definito le modalità di accesso, da disciplinarsi attraverso accordi diretti tra l'ente gestore della struttura e l'organizzazione di volontariato, identificate nel rispetto da parte del volontario delle leggi e del regolamento interni relativi alle attività della struttura, nella riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza e nel rispetto della libertà della dignità personale, dei diritti e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato;

VISTA la determina n. 77/ZT4 del 30/03/2007 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’attività di volontariato presso l’Area Vasta n. 2 di Senigallia di cui alla determina n. 77/ZT4 del 03/04/2006 – approvazione modulistica”

CONSIDERATO che l’Associazione A.N.D.O.S. ONLUS - Donne operate al Seno – con sede legale in Via degli Oleandri, 21/1 - Senigallia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del regolamento già richiamato, con nota del 09/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 131735 del 12/11/2012 ha richiesto il rinnovo della convenzione per l’espletamento di attività di volontariato presso le strutture dell’ASUR Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia;

ATTESO che in ordine alla precitata richiesta è stato espresso in data 14/02/2013 ID 216577, parere favorevole dal Responsabile della Direzione Medica di Presidio, in applicazione di quanto all’uopo disposto dall’art. 3, comma 2 del regolamento per la disciplina dell’attività di volontariato presso l’Area Vasta n. 2 di Senigallia;

ATTESO che l’oggetto, nonché le finalità dell’attività di volontariato esperibili presso le strutture dell’Area Vasta n. 2 dall’Associazione in parola sono costituite, come dichiarato nella precitata nota

dalle seguenti: “promuovere, avviare e sostenere tutte le iniziative utili per la riabilitazione della donna operata al seno, aiutandola a riprendere la propria strada con consapevolezza e serenità, migliorando la qualità della sua vita”;

PRESO ATTO che l’opportunità di avvalersi delle attività dell’Associazione in questione, specie alla luce di ciò che questo comporta in termini di alleggerimento dei carichi di lavoro istituzionali degli operatori sanitari delle strutture, è assumibile dal parere favorevole espresso dal Responsabile della Direzione Medica di Presidio e già richiamato;

RITENUTO alla luce dei presupposti di fatto e di diritto rappresentati, di stipulare apposita convenzione con l’Associazione A.N.D.O.S. ONLUS - Donne operate al Seno – con sede legale in Via degli Oleandri, 21/1 - Senigallia, al fine di avvalersi delle attività già menzionate in narrativa;

Per quanto sopra espresso

SI PROPONE

- di approvare lo schema di convenzione tra questa A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 e l’Associazione A.N.D.O.S. ONLUS - Donne operate al Seno di Senigallia, che allegato in calce al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di consentire e regolamentare l’attività di volontariato costituita da “promuovere, avviare e sostenere tutte le iniziative utili per la riabilitazione della donna operata al seno, aiutandola a riprendere la propria strada con consapevolezza e serenità, migliorando la qualità della sua vita”, esperibili dall’Associazione in questione presso le strutture dell’Area Vasta n. 2;
- di dare atto che:
 - l’Associazione A.N.D.O.S. ONLUS - Donne operate al Seno di Senigallia è titolare dei requisiti stabiliti in materia di attività di volontariato dalla normativa nazionale e regionale e più puntualmente dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, dalla Legge Regione Marche 13 aprile 1995, n. 48 “Disciplina del volontariato” e dai D.M. 14 febbraio 1992 e D.M. 16 novembre 1992;
 - l’attività di volontariato in questione sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - l’adozione della convenzione non comporta alcun aggravio di spesa per l’ASUR Area Vasta n. 2;
 - la convenzione ha durata di anni 2 e decorre dalla data di sottoscrizione delle presente convenzione;
- di incaricare la Segreteria di Direzione di trasmettere il presente atto, ai fini degli adempimenti conseguenti, ai soggetti sottototati:
 - all’Associazione di volontariato Onlus Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.) con sede legale in Via degli Oleandri, 21/1 – Senigallia;
 - al Direttore della UOC Oncologia;
 - al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero;

- al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - al Direttore del Distretto Sanitario;
 - al Direttore Ufficio per il Programma Aziendale e la Committenza;
 - al Direttore Amministrativo Attività Territoriali;
 - al Responsabile della UO Gestione Economico-Finanziaria;
-
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della Legge Regionale n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema attiweb ed all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della LR 26/96 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Rocchi

- ALLEGATI -

- Schema di Convenzione;
- Regolamento per la disciplina dell'attività di volontariato presso l'Area Vasta n. 2 di Senigallia di cui alla determina n. 77/ZT4 del 03/04/2006 (formato cartaceo)

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE
DELL'ASUR – AREA VASTA N. 2 SEDE DI SENIGALLIA**

TRA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO ONLUS (A.N.D.O.S.)– con sede legale in Via degli Oleandri, 21/1 – Senigallia, iscritta dal 09/04/1998 al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la Giunta Regione Marche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n.48, rappresentata dal Presidente Sig.ra Maria Antonietta Muzi

E

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02175860424, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, nato a Macerata il 29/04/1950,

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- ai sensi dell'articolo 14 comma 7 del D. Lgs. 502/92 "E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.";
- a mente dell'art. 1, comma 1 della L. 266/1991 "La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali e che l'art. 3, comma 5 dispone che "Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate";
- la Regione Marche, con l'art. 1 della L.R. 48/1995 ha stabilito di riconoscere, sulla base del principio della legge - quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, tra cui vengono ricomprese quelle

relative alla tutela del diritto alla salute e alla promozione dei diritti della persona;

- l'Associazione di volontariato A.N.D.O.S. ONLUS – Donne operate al Seno di Senigallia è titolare dei requisiti di legge, così come previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, Legge Regione Marche 13 aprile 1995, n. 48 “Disciplina del volontariato”, D.M. 14 febbraio 1992, D.M. 16 novembre 1992 e da disposizioni normative nazionali o regionali non espressamente richiamate;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, s'impegnano a garantire l'attuazione di quanto stabilito con determina n. 77/ZT4 del 03/04/2006 “Regolamento per la disciplina dell'attività di volontariato presso l'ASUR ZT 4 di Senigallia”;

A parziale modificazione ed integrazione di quanto stabilito nel “Regolamento per la disciplina dell'attività di volontariato presso l'ASUR ZT 4 di Senigallia” di cui alla determina n. 77/ZT4 del 03/04/2006 e ad ogni effetto di legge

ART. 1:

OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è promuovere, avviare e sostenere tutte le iniziative utili per la riabilitazione della donna operata al seno, aiutandola a riprendere la propria strada con consapevolezza e serenità, migliorando la qualità della sua vita.

ART. 2:

GARANZIE ASSICURATIVE E SPESE

Gli oneri assicurativi stabiliti dal combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della Legge 266/1991 sono interamente a carico dell'Associazione di volontariato.

L'art. 12, comma 3 del regolamento in allegato è da intendersi disapplicato.

ART. 3

DURATA E DECORRENZA..

La presente convenzione ha durata di anni 2 e decorre dalla data di sottoscrizione delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, _____

IL DIRETTORE GENERALE
A.S.U.R. MARCHE
Dott. Piero Ciccarelli

Senigallia, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Associazione Onlus A.N.D.O.S.
Sig.ra Maria Antonietta Muzi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'ASUR AREA VASTA N. 2 DI SENIGALLIA

ARTICOLO 1

(Finalità)

L'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, valorizzandone le finalità di carattere sociale, civile e culturale, con particolare riguardo alla tutela del diritto alla salute e alla promozione dei diritti alla persona.

Il presente regolamento si propone di uniformare la disciplina della presenza operativa delle Associazioni di Volontariato all'interno delle strutture di questa ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia, demandando alla stipulazione di specifiche convenzioni la regolamentazione degli aspetti di dettaglio ivi non richiamati.

ARTICOLO 2

(Requisiti di ammissione)

Le attività di volontariato prestate all'interno dell'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia saranno rese in regime convenzionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge Regione Marche 48/1995 e limitatamente alle Associazioni iscritte da almeno sei mesi al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 3

(Richiesta e convenzione)

Ogni Associazione di Volontariato, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 2, potrà operare presso le strutture dell'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia, solo previa stipulazione di apposita convenzione preceduta da richiesta di autorizzazione da inoltrarsi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Sarà cura di detto Ufficio acquisire dalle Direzioni delle Strutture Operative di riferimento, per quanto di rispettiva competenza, parere motivato di consenso o diniego alla stessa e conseguentemente trasmettere alla Direzione Area Vasta n. 2 tutti gli elementi documentali ai fini della valutazione finale e dell'eventuale stipula della convenzione.

La collaborazione con l'Associazione di Volontariato potrà essere oggetto di richiesta specifica del Direttore Area Vasta n. 2, d'intesa con le Unità Operative interessate.

Il recepimento del presente regolamento in convenzione rappresenta elemento essenziale della stessa.

ARTICOLO 4

(Priorità nella scelta dell'Associazione)

La valutazione dei requisiti di priorità nella scelta dell'Associazione, così come previsti dall'art. 6 della Legge Regione Marche 13 aprile 1995, n. 48, compete alla Direzione Area Vasta n. 2 in sede di attività preliminare alla stipulazione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 5

(Supporti logistici e sistemi informativi)

L'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia s'impegna a mettere a disposizione dei volontari operanti presso le proprie strutture i supporti logistici e strumentali ritenuti utili, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché tutto il materiale informativo utile alla conoscenza dei Servizi allo scopo di agevolare l'espletamento delle attività dei volontari stessi.

ARTICOLO 6

(Norme di tutela per il volontario)

Le attività tipiche del volontario non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste in materia di normativa occupazionale.

L'eventuale possibilità di esposizione dei volontari ad agenti biologici o patogeni è da intendersi di tipo generico ed è da ritenersi equivalente a quella del pubblico che accede a vario titolo alle strutture sanitarie.

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia, segnalate e delimitate da appositi cartelli riportanti la dicitura "aree controllate" e/o "aree sorvegliate" o equipollenti.

ARTICOLO 7

(Attività di Volontariato)

L'Associazione di Volontariato è tenuta a concordare di volta in volta modalità e tempi dell'attività prestata con il Responsabile e il Caposala dell'Unità Operativa di destinazione.

Il volontario è tenuto a svolgere in via esclusiva attività di supporto morale e sociale di carattere non sanitario ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tali attività, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, potranno qualificarsi come sostegno morale, conforto, compagnia, attività ricreative, approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche eccetera, ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da parte del personale sanitario), supporto nelle cure igieniche elementari (trucco, lavaggio delle mani, pettinatura), accompagnamento dei pazienti deambulanti (solo previa autorizzazione del personale di assistenza), attività di carattere sociale (accompagnamento, passeggiata), alimentazione dei pazienti parzialmente autosufficienti, sorveglianza notturna (solo previa autorizzazione del personale sanitario e dei familiari del paziente e per i soli pazienti che versano in situazioni particolari).

ARTICOLO 8

(Cartellino di riconoscimento e registro presenze)

Ciascun volontario è tenuto ad operare presso le strutture dell'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia munito di apposito cartellino di riconoscimento, predisposto e rilasciato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico e riportante il nome dell'Associazione, la dicitura "Servizio di Volontariato", un codice identificativo, l'intestazione "ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia", la fotografia, l'indicazione "Ufficio Relazioni con il Pubblico", la data di rilascio, il numero di registro, il timbro, la firma del Responsabile

dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, o suoi delegati, e le indicazioni per la restituzione dello stesso in caso di smarrimento o furto.

Nel periodo di vigenza della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività presso l'Amministrazione, sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione provvedere alla restituzione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del relativo cartellino identificativo.

E' obbligo dello stesso legale rappresentante comunicare tempestivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico i nominativi di tutti i nuovi volontari incaricati ad operare presso le strutture di questa ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia, al fine di rendere esperibili le procedure di cui ai commi precedenti.

La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa è accertata mediante la tenuta di un registro presenze, all'uopo predisposto e conservato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico o dalla Direzione dell'Unità Operativa di riferimento.

Il volontario è tenuto a registrare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa e apporvi la propria firma.

ARTICOLO 9

(Corso di formazione)

Condizione essenziale per la prestazione di attività presso l'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia è l'aver conseguito, da parte del volontario, un attestato certificante l'avvenuta partecipazione, con esito positivo finale, ad apposito corso di formazione tenuto dall'Associazione di Volontariato o dall'Amministrazione.

Qualora il corso sia organizzato dall'Amministrazione sarà cura della Direzione dell'Area Vasta n. 2, d'intesa con la U.O. Formazione, stabilirne durata, modalità e contenuti.

E' fatto obbligo al legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato comunicare puntualmente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico lo stato formativo dei volontari operanti presso le strutture di questa ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia.

ARTICOLO 10

(Durata, cause e modalità di risoluzione e rescissione del rapporto)

La stipulazione della convenzione ha di regola durata annuale, eventualmente prorogabile per analogo periodo anche in forma tacita, salvo quanto diversamente stabilito in convenzione.

E' facoltà delle parti recedere dal rapporto in qualsiasi momento, con preavviso di giorni trenta, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R.

All'Associazione di Volontariato competerà in via esclusiva l'obbligo di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale.

In caso di violazione, da parte dell'Associazione di volontariato, degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale, l'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia potrà procedere, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, alla sospensione o risoluzione del rapporto senza che l'Associazione abbia nulla a pretendere in termini di risarcimento o corrispettivo.

Parimenti l'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia potrà procedere nei modi e con le forme di cui al comma precedente, in caso di sopraggiunta irregolarità formale o sostanziale dell'Associazione di Volontariato, rispetto alle condizioni e requisiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

(Forme e modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni)

E' espressa facoltà dell'Amministrazione, mediante i propri uffici, accertare in qualsiasi momento e con qualsivoglia modalità il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto del rapporto convenzionale, allo scopo di valutarne i risultati in una logica di costi - benefici.

ARTICOLO 12

(Copertura assicurativa)

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1 e art. 7, comma 3 della L. 266/1991, i volontari sono abilitati ad operare presso le strutture di questa ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia solo previa attivazione di relativa copertura assicurativa a garanzia dei rischi relativi agli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché alla responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri relativi sono a carico dell'Amministrazione, nelle forme e modalità oggetto di disciplina di dettaglio da formularsi in convenzione.

Parimenti l'Amministrazione potrà procedere ad eventuali rimborsi per spese documentate sostenute dall'Associazione per la prestazione della propria attività e ritenute oggettivamente necessarie, secondo i criteri e le modalità oggetto di disciplina di dettaglio da formularsi in convenzione.

ARTICOLO 13

(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)

Ciascun volontario è tenuto, durante l'espletamento dell'attività presso le strutture dell'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia, ad adottare condotte volte:

- al rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione da parte del volontario, escludendo discriminazioni di qualunque sorta riconducibili all'età, alla razza, alla nazionalità, all'ideologia politica o religiosa, alla condizione sociale;
- al rispetto dei protocolli operativi e dei regolamenti in uso presso l'Unità Operativa di destinazione;
- all'osservanza di un comportamento improntato al rispetto dei principi ispiratori della missione del volontario e sempre volti a favorire il buon andamento del servizio;
- all'osservanza del necessario riserbo circa dati, informazioni, su persone, cose, processi organizzativi cui siano venuti a conoscenza, direttamente o indirettamente, durante l'espletamento della propria attività e attenendosi ad ogni modo a condotte ispirate alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare secondo uno spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
- ad intrattenere con il personale infermieristico in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto prestate a favore dei pazienti.

ARTICOLO 14

(Rapporti con gli operatori di altre Associazioni di volontariato)

I rapporti tra volontari appartenenti ad organizzazioni diverse saranno improntati ai principi del reciproco rispetto e della più ampia partecipazione e collaborazione volti al perseguimento di obiettivi generali comuni.

ARTICOLO 15

(Sospensione del volontario)

E' facoltà del Responsabile o del Caposala dell'Unità Operativa presso cui il volontario opera disporre l'allontanamento immediato qualora quest'ultimo si sia reso responsabile di condotte di particolare gravità, in violazione degli obblighi comportamentali previsti dal presente regolamento.

Della decisione è data tempestiva comunicazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e alla Direzione Area Vasta n. 2, per quanto di rispettiva competenza.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà a contattare il Presidente dell'Associazione, sentiti il Responsabile e il Caposala dell'Unità Operativa.

All'accertato verificarsi di condotte di grave e reiterata violazione delle norme comportamentali, il volontario può essere passibile di un provvedimento di sospensione da adottarsi con atto motivato del Direttore Area Vasta n. 2, d'intesa col Responsabile della Unità Operativa di riferimento da comunicarsi tempestivamente al Presidente dell'Associazione.

E' fatta salva l'adozione di diverse e più gravi misure per fatti e atti diversamente sanzionabili.

ARTICOLO 16

(Potere di vigilanza generale)

E' competenza della Giunta Regionale, in applicazione del disposto di cui all'art. 4 della LR 48/95, l'esercizio delle opportune funzioni di verifica sul funzionamento e sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale generale attraverso verifiche, visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie esperibili in qualsiasi momento.

L'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia s'impegna a garantire la massima collaborazione ai fini di agevolare il corretto espletamento delle funzioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 17

(Trattamento dei dati personali)

Alla luce di quanto disposto in materia di trattamento dei dati personali dal D.Lgs. 196/03 l'Associazione di Volontariato assume, ad ogni effetto di legge ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento privacy di cui alla determina n. 278/DZ del 26/07/2004, la qualificazione di Responsabile del trattamento dei dati.

E' fatto obbligo all'Associazione di Volontariato di adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare:

- a) alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali, i quali operano in osservanza delle istruzioni e delle direttive impartite dal titolare o dal responsabile;
- b) all'opportuna sensibilizzazione del personale e dei volontari addetti al trattamento dei dati in ordine alle prescrizioni della legge in materia di privacy, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi di riservatezza, nonché del segreto d'ufficio e professionale cui il personale ed i volontari stessi sono tenuti;
- c) alla vigilanza del personale e dei volontari al rispetto delle disposizioni di legge e agli atti regolamentari interni disciplinanti la materia.

L'ASUR Area Vasta n. 2 di Senigallia s'impegna a trattare i dati dei volontari acquisiti in forza del rapporto convenzionale per le sole finalità di cui al presente regolamento e secondo le forme e i modi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18 **(Spese, registrazione, I.V.A.)**

Le spese inerenti alla stipulazione della convenzione sono a carico dell'Associazione di Volontariato. La convenzione è, inoltre, esente dall'imposta di bollo e di registro, a mente di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della Legge 266/91.

Le prestazioni oggetto della convenzione non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 266/91.

ARTICOLO 19 **(Sottoscrizione di presa visione del regolamento)**

E' fatto obbligo ad ogni volontario operante presso le strutture di questa Amministrazione, sottoscrivere il foglio di presa visione del presente regolamento da effettuarsi in sede di rilascio del cartellino di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 20 **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge previste in materia.

Precedenti atti regolanti la materia in oggetto, in tutto o in parte in contrasto con il presente regolamento, sono da ritenersi abrogati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare il presente regolamento e farlo osservare.